



TRIBUNALE DI CATANZARO
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Procedura esecutiva n. ~~30/2019~~ r.g.espr. 49/2020

Udienza del 18.3.2021

Il Giudice dell'esecuzione,

lette le note di trattazione scritta;

ritenuto opportuno, al fine di consentire un più celere e proficuo svolgimento della procedura, disporre la delega delle operazioni di vendita dei beni pignorati, ai sensi dell'art. 591 *bis* c.p.c., ad un professionista di cui all'elenco trasmesso ex art. 179 *ter* disp. att. c.p.c., **già nominato custode del compendio**, come previsto dall'art. 559, comma 4, c.p.c., nell'ottica di una maggiore utilità circa la conservazione ed amministrazione del medesimo compendio, anche in vista delle operazioni preliminari all'esperimento di vendita;

ritenuto, altresì, opportuno che la **vendita avvenga con modalità telematica "sincrona mista"**, di cui all'art. 22 del D.M. Giustizia del 22.02.2015, ovvero nel senso che le offerte ed i rilanci possono essere eseguiti sia con modalità tradizionali che con modalità telematiche (il professionista delegato dovrà adottare accorgimenti atti a far conoscere agli offerenti telematici, partecipanti on line alla gara, i rilanci eventualmente eseguiti in modalità tradizionale davanti a lui comunicandoli a tutti e solo dopo far partire il tempo per eventuali ulteriori offerte);

rilevato che sulla scorta della nuova disciplina delle vendite forzate, della delibera del CSM del 23.05.2018 e del verbale della riunione tenutasi il 18.07.2018 presso questo Tribunale (prot. n. 3198), con riguardo ai servizi di pubblicità, resta praticabile la scelta dell'affidamento in esclusiva in quanto prassi validata dall'elaborazione consiliare e dalla circolare ministeriale del 25.05.2018;

tenuto conto che in data 15.09.2010 veniva sottoscritto protocollo d'intesa per l'erogazione dei servizi di pubblicità per le vendite giudiziarie con Ediservice s.r.l. e che il predetto rapporto di collaborazione è caratterizzato da assenza di vincoli essendo a tempo indeterminato e s'intende, pertanto, confermato il rapporto in essere;

atteso che, nel termine del 10 luglio 2018, hanno risposto all'invito del Tribunale di Catanzaro a manifestare la disponibilità all'espletamento della gestione delle vendite telematiche, fornendo le indicazioni, per come disposto dalla citata delibera del CSM, le seguenti Società:

- 1) ASTE TELEMATICHE- Livorno;
- 2) ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO – Vicenza;
- 3) AUCTION –Faenza;
- 4) GOBID – Milano;
- 5) GRUPPO EDICOM – Padova;
- 6) OXANET S.p.A. – Galatina (LE);
- 7) ASTA LEGALE - Monte Felcino (PG);
- 8) MEDIATAG – Guido Talarico Editore S.p.A.- Roma;

ritenuto che, in ordine alla scelta del "gestore delle vendite telematiche", nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza temperato con l'esigenza di evitare un'eccessiva frammentazione delle nomine, applicando quindi il principio della c.d. "rotazione temperata" delle nomine (v. delibera CSM